

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DELL'11 MAGGIO 1875

periodo di questo articolo 5 dovrebbe essere riformato, secondo me, in questo senso: « in questi casi anche la dichiarazione prescritta nell'articolo 1 sarà fatta dall'amministrazione stessa; ed, ove questa ometta di farla entro 6 mesi dalla data della presente legge, dovrà farsi d'ufficio nei 6 mesi successivi dalla deputazione provinciale. » Credo di aver dette le ragioni che mi inducono a presentare questo emendamento al secondo comma, permettete ora che io dica una parola per chiedervi la soppressione del terzo comma.

PLUTINO A. No, no!

SALARIS. Sento l'onorevole Plutino che dice di no. Lasciatemi dire le ragioni della mia domanda, e poi, se le ragioni che porterà innanzi l'onorevole Plutino saranno tali da convincermi che ho torto, voglio assicurarlo che sarò arrendevolissimo, e ritirerò la mia proposta.

Noi siamo nel caso in cui i diritti d'uso non spettano ai privati, perchè per i privati abbiamo già disposto con gli articoli precedenti; non è il comma ultimo di questo articolo che possa garantire i diritti dei privati; perchè quei diritti sono garantiti dagli articoli già votati, ed in questo senso questo comma è perfettamente inutile.

Siamo nel caso in cui questi diritti d'uso spettino ai comuni. Ora, quando noi coll'articolo 5 abbiamo disposto che la dichiarazione debba essere fatta dall'amministrazione comunale, e, secondo l'emendamento che io ho proposto, se non è fatta nei primi sei mesi dalla data della presente legge, sia fatta nei sei mesi successivi dalla deputazione provinciale, voi avete già provveduto, senza che immaginate un altro caso stranissimo, che non si potrà verificare.

I singoli utenti avranno la facoltà di far valere i loro diritti; ma sono forse diritti personali, diritti privati in quest'articolo? I privati si giovano dei diritti d'uso, che spettano al comune in quanto al comune stesso essi appartengono; perchè il comune per sé non li può esercitare, ma li esercita per mezzo dei comunisti. L'ultimo paragrafo di quest'articolo per me non ha senso, e non potrebbe giustificarsi; quindi io ne domando la soppressione.

Mi riservo di mantenere o di abbandonare questa mia domanda di soppressione, quando avrò sentito le ragioni colle quali intenderà combatterla l'onorevole Plutino. Io ascolterò le ragioni che egli mi opporrà, e dichiaro fin d'ora che, se sarò persuaso di essere in errore, ritirerò la domanda di soppressione dell'ultimo paragrafo di quest'articolo.

Ho promesso tutta l'arrendevolezza, e sarò fedele

alla mia promessa. Se ho preso parte a questa discussione, la Camera ritenga che ho creduto di rendere migliore la legge. Ove poi mi si facesse solo balenare il dubbio, che le mie proposte possano farla peggiore, io non esiterò ad abbandonarle. Solo desidero che la Camera voglia ponderarle.

PLUTINO AGOSTINO. Farò osservare all'onorevole mio amico personale e politico l'onorevole Salaris che i diritti d'uso alcune volte non riguardano solamente gli abitanti di un dato comune, ma possono essere esercitati in un dato territorio tra abitanti di vari comuni; in questo caso, se un'amministrazione non si fa a domandare colla debita sollecitudine l'affrancamento di questi diritti d'uso, gli altri utenti che non appartengono a quel comune potrebbero essere defraudati completamente dei loro diritti.

Vi può anche essere controversia fra semplici utenti e i comuni stessi. Ci sono alcuni proprietari i quali hanno il diritto di vicinato; e nel riparto fatto da Colletta e dagli altri commissari governativi, nell'epoca in cui hanno divisi i beni demaniali, si è potuto assegnare una parte di questi diritti di pascolo e di legnatico ai comuni, ed un'altra ai proprietari, e si è potuto anche lasciar promiscui questi diritti.

In questo caso se nasce controversia fra gli utenti, il demanio ed il comune, io vorrei che rimanesse impregiudicata la questione col mantenere il terzo comma dell'articolo 5, in cui è dichiarato, che è riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

Questo non pregiudica nulla, onorevole Salaris; è una garanzia di più che si accorda ai vari utenti; ed egli mi permetterà di pregarlo di non opporsi a quest'alinea, il quale potrà essere molte volte giovevolissimo, e servire di base al sostegno dei diritti di alcuni utenti, i quali in moltissimi casi sarebbero defraudati, se quest'alinea venisse tolta dalla presente legge.

INDELLI. A me davvero corre il debito di sostenere la redazione della Commissione, perchè ricordo che le ho provocate io queste modificazioni all'articolo 3.

Le modificazioni furono introdotte; e quantunque non nel senso che io le proponevo, pure in tal senso che provvedono a quelle difficoltà che io lamentava.

A me pare che quando la Commissione obbliga i sindaci a pubblicare e ripubblicare la legge nel territorio dove esistono i beni demaniali, quando d'altra parte la dichiarazione potrà essere fatta